

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 2 dicembre 2020
Circolare n. 806 /CMon - MCar/Idd

Oggetto: DL. n. 157/2020, Decreto “Ristori quater”. Misure previdenziali, lavoro e fiscali

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.297/2020 il DL. n. 157 recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (cd. Decreto Ristori quater).

Il DL. n. 157/2020 è **entrato in vigore** lo stesso giorno della sua pubblicazione, ossia il **30 novembre 2020**.

Di seguito analizziamo i provvedimenti di maggiore rilevanza in materia previdenziale, del lavoro, sostegno al reddito e fiscale.

PREVIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO

Art.9 - Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Si dispone il riconoscimento di *un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 1.000 euro*:

- ai **già percettori** di cui all'art. 15 del Decreto Ristori (DL. n. 137/2020);
- ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente DL), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, che non siano non titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente e che, sempre al 30 novembre 2020, non percepiscano la NASPI;
- ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti **nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020**, con almeno trenta giornate di servizio nel medesimo periodo, che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.
- ai **lavoratori dipendenti e autonomi**, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (L. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati non devono essere a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente previsto dal Dlgs n. 81/2015 (artt. da 13 a 18); b) titolari di pensione;

- **ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- **ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
- **ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali ai sensi del DPR n. 917/1986 e non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con il REM (Reddito di Emergenza). Il **termine ultimo** per la presentazione della domanda all'Inps è il **15 dicembre 2020** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite complessivo di spesa di 466,5 milioni di euro per il 2020. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 10 - Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Con il DL 137/2020 (art. 3) è stato istituito il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19. La dotazione del Fondo è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 11 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Anche per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.**

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle forme di sostegno al reddito con causale Covid-19 previste dal DL. n. 18/2020 e prorogate dai Decreti legge successivi, nonché dal presente Decreto. Sono altresì esclusi da tale indennità i titolari di redditi da lavoro autonomo, dipendente e assimilati, nonché i titolari di pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti prescritti, sono presentate entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dai precedenti Decreti legge, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di dicembre 2020.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dal DL. n. 104/2020 (art. 12, c.3), si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 30 novembre 2020 e non rinnovati. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio si verificano degli scostamenti rispetto al limite di spesa, non saranno presi in considerazione ulteriori domande dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12 - Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione

Sono disposte nuove dotazioni a favore dei seguenti fondi:

- di ulteriori 90 milioni di euro per il 2021 a favore del fondo di parte corrente, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo, per far fronte all'emergenza spettacolo, cinema e audiovisivi (art. 89 del DL. n. 18/2020);
- di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020 per il fondo per sostenere l'emergenza nel settore del turismo (art. 182, c.1 del DL. n. 34/2020) con riferimento non solo agli accompagnatori turistici ma anche alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del Dlgs n. 422/1997 e delle relative leggi regionali di attuazione, agli esercenti, mediante autobus scoperti e alle attività al trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice ATECO 49.31.00);
- di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore del fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 182, c. 2 del DL. n. 34/2020. I predetti incrementi sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi;
- di ulteriori 400 milioni per l'anno 2020 a favore del fondo rotativo per il sostegno dell'internazionalizzazione (art.2, c. 1 del DL. n. 251/1981).

I contributi percepiti dagli operatori dei settori turismo e cultura ai sensi degli artt. 72, c. del DL. n. 18/2020 e artt. 182-183 del DL n. 34/2020 non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Infine, con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, i documenti unici di regolarità contributiva, in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga) previsti dall'art. 1 del DL. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) sono riconosciuti anche in

favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL. n. 149/2020), nel limite di 35,1 milioni di euro ripartiti tra le diverse misure di sostegno al reddito.

Art. 20 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare

A decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Per le medesime finalità, è inoltre autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, a decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, è autorizzata, per gli anni 2020-2021, la spesa complessiva di euro 6.507.485.

FISCO

Art. 1 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 viene prorogato al 10 dicembre 2020.

Il termine di versamento, da effettuare in un'unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, viene prorogato invece al 30 aprile 2021:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al DL. n. 149/2020 (Decreto "Ristori-bis"), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art.3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art.30 del DL. n. 149/2020 o per gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla stessa data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del DL. n. 149/2020.

Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Sono sospesi i termini in scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- b) ai versamenti relativi all'IVA;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le disposizioni si applicano:

- ai soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
 - ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019;
 - a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
 - a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del DL. n. 149/2020, nonché ai soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto "Ristori bis", ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del DL. n. 149/2020.
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 3 - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Art. 4 - Proroga termini definizioni agevolate

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal Decreto "Cura Italia" (art. 68, c. 3 del DL. n. 18/2020) e dal "Decreto Rilancio" (art. 154, lettera c, DL. n. 34/2020) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

Art. 7 - Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Vengono apportate delle modificazioni all'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione (art. 19 del Dpr. n. 602/1973). Nello specifico, si prevede che dalla data di presentazione della domanda di dilazione sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, viene innalzata da 60mila a 100mila euro la soglia dell'importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e aumenta da 5 a 10 il numero di rate anche non consecutive che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

Viene chiarito che le disposizioni previste dal Decreto "Rilancio" (art. 177, DL. n. 34/2020), Decreto "Agosto" (art. 78, DL. n. 104/2020), Decreto "Ristori" (art. 9, DL. n. 137/2020), Decreto "Ristori-bis" (art. 5, DL. n. 149/2020) relative all'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020 per le attività economiche principalmente colpite e danneggiate a causa dall'epidemia Covid-19, si applicano ai "soggetti passivi dell'imposta" che siano anche "gestori delle attività" economiche indicate nei predetti provvedimenti.

Art. 16 - Rinvio del federalismo fiscale

Viene rinviata al 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province (Dlgs n. 68/2011) riguardanti la rideterminazione dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito Iva, la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario e la determinazione dei fondi perequativi.

Art. 23 - Fondo perequativo

Viene istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)
Patrizia Volponi

